

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 668

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RAUTI, ROMUALDI, MICELI VITO**

*Presentata il 27 ottobre 1976*

Delega al Governo per attuare la corrispondenza delle retribuzioni spettanti ad alcune categorie di sottufficiali e di graduati di truppa alla gerarchia dei gradi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende pervenire alla sanatoria di una illogica situazione esistente nelle retribuzioni spettanti ad alcune categorie di sottufficiali e graduati di truppa per cui coloro che ricoprono un grado più elevato ricevono una retribuzione inferiore a quella di coloro che si trovano nel grado immediatamente precedente.

Questa anomalia si ripercuote anche nel trattamento pensionistico per cui riteniamo necessario ed indispensabile proporre al Parlamento la concessione di una delega al Governo al fine di dare un ordine logico nella corrispondenza delle retribuzioni e degli stipendi secondo il principio che, a parità delle altre condizioni, il grado più elevato deve ricevere uno stipendio superiore a quello del grado inferiore.

Per comprendere come si sia determinata una simile incongruenza è necessario prendere le mosse dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 concernente il conglobamento del trattamento economico del personale statale dove, fra l'altro, venne previsto un numero illimitato di aumenti periodici degli stipendi, paghe e retribuzioni per ogni biennio di permanenza, senza demerito, nella stessa funzione, categoria, grado o qualifica.

In particolare, per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia, sulla falsariga di quanto già previsto dall'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il citato decreto del Presidente della Repubblica ebbe a confermare la possibilità del conseguimento degli aumenti periodici anche sulla base dell'anzianità di servizio depurata di coefficienti di detrazione per i vari gradi, meno che per quelli di brigadiere, vicebrigadiere, appuntato, carabiniere e gradi corrispondenti.

L'innovazione del numero illimitato di aumenti periodici favorì soprattutto gli appuntati i quali, oltre ad avere, di norma, una notevole anzianità di servizio fruivano della esenzione delle ritenute erariali e del 6 per cento in conto tesoro.

Successivamente, la legge 11 giugno 1959, n. 353, stabilì nuove e più elevate misure per gli stipendi dei sottufficiali anche se con maggiori detrazioni dell'anzianità di servizio per gli aumenti periodici; nell'occasione fu stabilita una particolare detrazione (sei anni) per i brigadieri e vicebrigadieri.

La legge 3 novembre 1969, n. 1543, invece, innovando alle preesistenti norme che attribuivano agli appuntati emolumenti sempre inferiori a quelli dei vicebrigadieri, ebbe a stabilire, per i militari di truppa dei corpi di po-

lizia, nuove misure di paghe, elevando, tra l'altro, l'ammontare della paga annua lorda dell'appuntato ad un importo superiore a quello dello stipendio annuo lordo del vicebrigadiere.

Tale innovazione fu giustificata con la circostanza che la categoria dei militari di truppa dei corpi di polizia, che nella grande parte termina con il grado di appuntato la propria carriera si trova in situazione ben diversa e distinta da quella dei sottufficiali, al cui grado iniziale di vicebrigadiere si accede di norma in giovane età, a seguito di concorsi per esami seguiti da corsi di formazione.

Nella sostanza si intese stabilire la misura della paga degli appuntati in conformità ai principi sempre seguiti in materia di trattamento economico del restante personale statale per cui gli stipendi e paghe delle più elevate qualifiche di una categoria sono di importo superiore a quelle degli stipendi e paghe delle qualifiche iniziali delle categorie gerarchicamente prevalenti.

Per altro i militari di truppa dei corpi di polizia, anche dopo l'entrata in vigore della predetta legge n. 1543 hanno continuato a fruire, nelle nuove più elevate paghe, del computo degli aumenti periodici considerando come permanenza nel grado l'intera anzianità di servizio, senza le detrazioni previste per i vari gradi dei sottufficiali e della esenzione delle paghe stesse dalle ritenute erariali e dal 6 per cento in conto tesoro.

Avveniva così che, in effetti, nel raffronto degli emolumenti al netto, un appuntato percepiva mensilmente importi di paga superiori agli stipendi mensili sia del vice brigadiere sia del brigadiere.

Con il recente riassetto delle retribuzioni dei dipendenti statali, pur mantenendo fermi i criteri fissati con legge 3 novembre 1963, n. 1543, e cioè confermando per gli appuntati, nel diverso sistema retributivo di uno stipendio mensile in luogo di una paga giornaliera, un parametro di stipendio superiore a quello dei vice brigadieri, la disparità esistente è stata attenuata.

Infatti il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, emanato

in virtù della delega concessa al Governo dalla legge 18 marzo 1968, n. 249, modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, ha disposto:

con l'articolo 21: gli aumenti periodici di stipendio sono attribuiti agli appuntati considerando come periodi di permanenza nel grado gli anni di effettivo servizio militare ridotti di 6;

con l'articolo 22: sono assoggettate alle ritenute erariali ed alle ritenute del 6 per cento in conto tesoro gli stipendi degli appuntati e dei carabinieri e guardie;

con l'articolo 29: gli aumenti periodici di stipendio per i brigadieri e vicebrigadieri sono concessi considerando come periodo di permanenza nel grado l'intero periodo di servizio militare senza operare le detrazioni di 6 anni di anzianità previste dalle precedenti disposizioni.

Questo riassetto, pur non provocando regressi retributivi, non ha, tuttavia, assicurato comparativamente agli appuntati ed ai militari di truppa gli stessi miglioramenti economici attribuiti alle altre categorie del personale militare. Pertanto al fine di armonizzare le varie posizioni economiche di tale personale con un adeguato correttivo che lasciasse inalterati i criteri fissati dalla ripetuta legge n. 1543 del 1963 e, nel contempo, non creasse nuove disparità di trattamento tra i vicebrigadieri e gli appuntati, la legge 11 dicembre 1971, n. 1090 ha soppresso, dal 1° luglio 1970, le aliquote di detrazione dell'anzianità di servizio per il computo degli aumenti periodici di stipendio degli appuntati e dei militari di truppa.

Da quanto sopra emerge che malgrado questi correttivi un appuntato può, in effetti, percepire a parità di condizioni uno stipendio mensile netto superiore a quello del vicebrigadiere e, conseguentemente, ottenere un trattamento di quiescenza più consistente.

Onorevoli colleghi, riteniamo quindi indispensabile chiedere la vostra approvazione alla presente proposta di legge al fine di dare un ordine logico a questa materia che, altrimenti, oltre a conservare in sé un assurdo determina anche una sovversione del principio gerarchico particolarmente valido nelle forze armate.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

Il Governo è delegato a rivedere, con propri decreti, l'ammontare delle retribuzioni, stipendi e paghe attualmente corrisposte ai vicebrigadieri ed agli appuntati nonché gradi equiparati secondo il principio che retribuzioni, stipendi e paghe spettanti al grado superiore debbono, a parità delle altre condizioni, essere superiori a quelli in godimento da parte di coloro che si trovano nel grado immediatamente inferiore.

### ART. 2.

Il Governo è delegato a rivedere, con propri decreti, il trattamento pensionistico spettante alle categorie di cui all'articolo precedente secondo i principi in esso precisati.

### ART. 3.

Il Governo è obbligato ad emanare i relativi decreti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

### ART. 4.

Per la copertura della spesa si provvede con la normale dotazione dei capitoli degli stati di previsione della spesa dei rispettivi Ministeri interessati.